

COMUNE DI LIMENA

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTI IMU E TASI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2015

INDICE

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

- Articolo 1.A – Oggetto del regolamento
- Articolo 2.A – Funzionario responsabile del tributo
- Articolo 3.A – Riscossione
- Articolo 4.A – Trattamento dei dati personali.
- Articolo 5.A – Abrogazione e norme di rinvio
- Articolo 6.A – Entrata in vigore

CAPITOLO B – IMU

- Articolo 1.B – Oggetto del regolamento
- Articolo 2.B – Presupposto dell'imposta
- Articolo 3.B – Definizione di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli
- Articolo 4.B – Soggetto attivo
- Articolo 5.B – Soggetti passivi
- Articolo 6.B – Base imponibile
- Articolo 7.B – Assimilazioni
- Articolo 8.B – Esenzioni
- Articolo 9.B – Determinazione delle aliquote e detrazioni
- Articolo 10.B - Versamenti
- Articolo 11.B - Dichiarazione
- Articolo 12.B – Gestione ed accertamento dell'imposta
- Articolo 13.B – Sanzioni
- Articolo 14.B – Rimborsi, compensazione ed errati versamenti
- Articolo 15.B – Interessi
- Articolo 16.B – Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento
- Articolo 17.B – Riscossione coattiva

CAPITOLO C – TASI

- Articolo 1.C – Oggetto del regolamento
- Articolo 2.C – Soggetto attivo
- Articolo 3.C – Indicazione analitica dei servizi indivisibili
- Articolo 4.C – Presupposto dell'imposta
- Articolo 5.C – Assimilazioni
- Articolo 6.C – Esclusioni
- Articolo 7.C – Soggetti passivi
- Articolo 8.C – Base imponibile
- Articolo 9.C – Determinazione delle aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 10.C – Dichiarazione
- Articolo 11.C – Versamenti
- Articolo 12.C – Scadenze del versamento
- Articolo 13.C – Somme di modesto ammontare
- Articolo 14.C – Accertamento
- Articolo 15.C – Sanzioni
- Articolo 16.C – Rimborsi e compensazioni
- Articolo 17.C – Interessi
- Articolo 18.C – Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento
- Articolo 19.C – Riscossione coattiva

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Articolo 1.A – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel Comune di Limena (PD) l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 3.A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo fatta eccezione della TARI per la quale si applica quanto previsto dal comma 691 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 6 marzo 2014 n.16.

Articolo 4.A – Trattamento dei dati personali.

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 5.A – Abrogazioni e norme di rinvio.

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 06.03.2014;

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI).
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente testo, si applica la normativa statale.

Articolo 6.A – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

CAPITOLO B - IMU

Articolo 1.B – Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Limena (PD), dell'Imposta Municipale Propria a norma dell'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (d'ora in poi indicato D.L. 201/2011), convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative in materia.

Articolo 2.B - Presupposto dell'imposta.

- 1) Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.
- 2) L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso di abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di cui all'art. 13, commi 7 e 10 del D.L. n. 201/2011.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente i locali funzionali alla stessa classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna tipologia catastale anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia prodotta apposita comunicazione con allegata idonea documentazione o altro elemento di prova atti a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate per esempio per motivi lavorativi. In mancanza di tale dimostrazione, le agevolazioni non si applicano.

Articolo 3.B – Definizione di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

Il fabbricato è l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta, considerandosi parte integrante del fabbricato anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato stesso.

Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale. In tal caso il contribuente deve presentare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato, anche le unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. :

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" presentato in Comune per ottenere l'agibilità o, se antecedente, dalla data di accatastamento secondo le previsioni degli articoli 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o dalla data di effettivo utilizzo se antecedente;
- b) quelle che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area edificabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:

- agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, PAT ecc.) comprese le aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale;
- alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

In questa definizione rientrano per esempio:

- 1) le aree che non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, nelle quali sono in atto interventi di costruzione, demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile);
- 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio.

Sono tali:

- a) le aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di demolizione, costruzione, recupero, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
- b) le aree interessate dalla Legge Regionale n.14 dell'08.06.2009 e ss.mm.ii. (Piano Casa);

In questi casi l'area è edificabile ai fini dei tributi locali limitatamente al periodo compreso fra la data di notifica del relativo documento autorizzatorio edilizio o dalla data di efficacia della documentazione prodotta dalla parte come prevista dalle norme tecniche statali, regionali e comunali (per es. D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L., ecc..) e quella di ultimazione dei lavori, o accatastamento o utilizzo se antecedenti.

Non rientrano nel concetto di aree edificabile ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

- 1) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, è comunque assorbita dalla rendita del fabbricato;
- 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica anche se ancora nominalmente di proprietà dei soggetti passivi. E' essenziale che sia esplicita l'effettiva destinazione ad uso pubblico o l'inserimento nel sistema viario pubblico, a nulla rilevando il mancato perfezionamento del negozio di cessione;
- 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;

4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, che esplicano la loro attività a titolo principale come da normativa vigente. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purchè almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero fondo.

Il terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui l'art. 2135 del Codice Civile nonché i terreni incolti;

Articolo 4.B – Soggetto attivo.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Limena (PD) relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 5.B – Soggetti passivi.

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto fino cioè alla sua risoluzione;
- e) l'ex coniuge assegnatario (con apposita sentenza del tribunale) della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.4, comma 12-quinques del D.L. n. 16/2012 convertito con Legge n. 44/2012.

Articolo 6.B - Base imponibile.

1) La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 3.B del presente regolamento applicando quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall'art.13 del D.L. 201/2011, commi 4 e 5.

2) Per i fabbricati iscritti al catasto urbano il valore imponibile è determinato applicando l'art. 13, comma 4 del D.L. n. 201/2011.

3) Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'art. 13, comma 5 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4) Per l'area edificabile:

a) il valore è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92 avendo a riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

b) in caso di utilizzazione edificatoria di un'area, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o se antecedente, fino alla data di accatastamento in base agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni o alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

c) in caso di demolizione di un fabbricato e di ricostruzione dello stesso oppure di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457, fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio o, se antecedente, fino alla data di accatastamento in base agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 o alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

Il Comune, può procedere alla stima del valore di mercato delle aree fabbricabili per zone omogenee con atto adottato dall'organo comunale competente al quale venga o meno attribuito il valore di autolimitazione del potere di accertamento nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E del 31/12/1998;

Qualora l'imponibile dichiarato sia inferiore ai valori indicati dall'amministrazione comunale, l'Ufficio Tributi può inviare al contribuente un invito a presentarsi all'Ufficio stesso per determinare in contraddittorio il valore dell'immobile applicando:

- a) l'accertamento con adesione di cui all'articolo 12B comma 5) del presente regolamento ed in caso di definizione con l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste per legge;
- b) la graduazione in base a quanto stabilito dalla Risoluzione Ministeriale del 17.10.1997 n.209.

Qualora al contrario il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dal Comune, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Le stime per zone omogenee adottate di cui sopra non si applicano:

- nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'art.7 della Legge 28.12.2001 n. 448. In tale ipotesi, la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi 1 e 5 della succitata legge costituisce valore normale minimo di riferimento anche ai fini dell'imposta municipale propria;
- nel caso il valore indicato nell'atto di acquisto o vendita sia maggiore.

Nel caso in cui un terreno agricolo sia divenuto edificabile a seguito di variazione degli strumenti urbanistici adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici, la mancata o irregolare comunicazione prevista dall'art.31 comma 20 della legge n. 289/2002 dell'intervenuta edificabilità dell'area stessa può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicazione di sanzioni sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge n.212/2000.

5) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a)** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b)** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario (ad un costo

stabilito in € 400,00), su domanda dello stesso con allegata idonea documentazione, da presentare entro 60 giorni dall'inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sempre rispettando il termine di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà siano presentate successivamente e quindi oltre il sessantesimo giorno, il beneficio accertato decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione del documento stesso;

Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, con apposito sopralluogo effettuato da un tecnico comunale incaricato, il quale potrà confermare o negare motivatamente il diritto all'agevolazione.

c) Per i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone per il periodo intercorrente tra la data del documento del Sindaco e la data di eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alle lettere b) e c) del presente comma si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o della salute delle persone.

Tali sono immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti essendo nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

Non possono considerarsi immobili inagibili o inabitabili quelli il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o miglioramento oltre agli edifici che pur essendo accatastati come nuove costruzioni sono privi di pavimenti, allacciamenti, intonaci, ecc...

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 11.B del presente regolamento.

Articolo 7.B – Assimilazioni.

Oltre a quelle previste dalla vigente normativa, sono equiparate ad abitazione principale:

- a) le unità immobiliari e relative pertinenze, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non vengano date in locazione;

- b) le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il I grado che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo, può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Questa agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 e dev'essere oggetto di apposita dichiarazione.

Altra condizione essenziale è che l'immobile non sia occupato da nessun titolare, nemmeno in quota parte, di diritto reale sullo stesso.

Articolo 8.B - Esenzioni.

1) Sono esenti dall'imposta:

- a) le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n.23/2011;
- b) come previsto dall'art. 1 (comma 708) della Legge 147/2013 a decorrere dall'anno 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art.13 D.L. 201/2011;
- c) a decorrere dall'01.01.2014 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.13, comma 9 bis del D.L. 201/2011). Non rientrano nell'esenzione i fabbricati **acquistati** e destinati alla vendita.

2) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 9.B – Determinazioni delle aliquote e detrazioni.

Le aliquote e le detrazioni sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità di riferimento delle stesse.

Se la delibera non viene adottata entro tale termine si ritengono confermate le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno precedente, ai sensi dell'art.1, comma 169, Legge 27.12.2006 n. 296.

Articolo 10.B – Versamenti.

1. L'Imposta è dovuta dai soggetti passivi proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno d'imposta nei quali si è protratto il possesso (intendendosi per possesso non la mera detenzione dell'immobile bensì il possesso qualificato). A ciascuno degli anni d'imposta corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15° giorno del mese l'obbligo per quel mese è in capo all'acquirente; se invece viene sottoscritto dal 16 al 30/31 del mese l'obbligo è in capo al cedente.
2. I versamenti di acconto e saldo debbono essere effettuati con il modello F24, entrambi nella misura del 50% entro il 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta annuale calcolata a carico di ogni soggetto passivo, risulta inferiore ad € 10,00. Tale limite non si applica se trattasi di versamento a titolo di ravvedimento operoso o a conguaglio;
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato dagli eredi a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta si dovrà tenere conto, in ragione della quota di possesso di ogni singolo soggetto passivo (defunto ed eredi), dell'effettiva destinazione dell'immobile.
7. I versamenti degli enti non commerciali sono disciplinati all'art. 1, comma 721 della Legge 27.12.2013 n.147;
8. Si considerano regolarmente eseguiti a parità di importo complessivo dovuto:
 - i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - i versamenti effettuati dal cedente anche per conto dell'acquirente, esclusivamente per l'anno della vendita;a condizione che venga presentata entro il 31/12 dell'anno d'imposta all'Ufficio Tributi una comunicazione esplicativa firmata da tutti i soggetti coinvolti con conseguente rinuncia all'istanza di rimborso da parte dell'avente o degli aventi diritto.
9. Ai sensi dell'art.1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Articolo 11.B – Dichiarazione.

Secondo quanto disposto dal D.L. 35 del 08.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 06 giugno 2013, n. 64, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione (anche in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano comunque ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.10.2012 è stato approvato il relativo modello di dichiarazione ed altresì disciplinati i casi in cui la stessa deve essere presentata.

Per gli Enti non commerciali l'art.1, comma 719 della Legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la dichiarazione dev'essere presentata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità approvate con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma primo.

Articolo 12.B – Gestione ed accertamento dell'imposta.

1. L'imposta può essere accertata e riscossa dal Comune ovvero affidata a terzi a norma dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.
 2. Il Comune emette motivato avviso di accertamento in rettifica per infedele e/o tardiva dichiarazione, parziale o tardivo versamento e d'ufficio per omessa dichiarazione e/o omesso versamento con la richiesta dell'imposta non versata o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, da notificare al soggetto passivo, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
 3. Spetta alla Giunta Comunale il compito di pianificare gli indirizzi informativi dell'attività di controllo che deve essere potenziata anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
 4. Il materiale espletamento dell'attività di controllo rimane di competenza del funzionario responsabile.
 5. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 (1) e dell'autotutela di cui all'articolo 68 del D.P.R., 27.03.1992 n. 287, all'articolo 2-quater della Legge 30.11.1994 n. 656 e del Decreto del Ministero delle Finanze 11.02.1997 n. 37.
- (1) facoltà prevista dalla lettera m), comma 1°, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Articolo 13.B – Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa da un minimo del 50% ad un massimo del 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della richiesta stessa, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Per parziale, omesso o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30% non riducibile. Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 14

giorni rispetto alla scadenza prevista, la sanzione del 30% è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Non vengono applicate le sanzioni per tutti gli errori formali non incidenti sull'ammontare dell'imposta.

Articolo 14.B – Rimborsi, compensazione ed errati versamenti.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute **deve essere richiesto al Comune dal contribuente** entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di cui al precedente comma e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui:

- a) l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso. In tal caso l'imposta sarà riversata direttamente all'ente competente al netto delle commissioni sostenute per l'incasso;
- b) l'imposta sia stata erroneamente versata per immobili per i quali il contribuente non ne avesse l'obbligo.

Non è previsto il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012 l'istanza di rimborso **è unica** da presentare esclusivamente al Comune. Anche nel caso di errati o maggiori versamenti o versamenti non dovuti effettuati a favore dell'Erario, la stessa dev'essere presentata al Comune di Limena il quale, a seconda della casistica, procede con le modalità indicate nei commi 722,723,724, 725, 726 e 727 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.

3. Il comune dopo le opportune verifiche dispone il rimborso, se dovuto, della quota di propria spettanza entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, attivando le relative comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché al Ministero dell'Interno per quanto di loro competenza.

4. All'atto della richiesta di rimborso il contribuente può chiedere che le somme liquidate dal Comune ai sensi del precedente comma 3 siano compensate con gli importi ancora dovuti al Comune a titolo di IMU o a titolo TASI. Tale compensazione dovrà essere comunque e sempre autorizzata preventivamente dal funzionario responsabile;

5. Gli interessi decorrono dalla data di esecuzione del versamento come previsto dall'art.1, comma 165 della Legge 296/2006 e sono calcolati nella misura definita dall'articolo 15.B del presente regolamento;

6. Non si fa luogo a rimborso o compensazione quando l'importo dell'imposta risulta inferiore ad € 10,00.

Articolo 15.B – Interessi.

La misura degli interessi moratori per la riscossione ed i rimborsi dell'imposta è determinata, con maturazione giorno per giorno, nella stessa misura del tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile (1).

(1) cft. Art.1, comma 165 della Legge n.296/2006

Articolo 16.B - Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento.

1. Su richiesta del contribuente il responsabile del tributo concede il pagamento rateizzato della maggiore imposta accertata, interessi e sanzioni, tenendo conto:
 - delle condizioni economico-sociali autodichiarate dal contribuente che saranno accertate dal Comune con ogni mezzo idoneo;
 - della contemporaneità di accertamento per più anni d'imposta.
2. In luogo della rateizzazione può essere accordato il differimento dei termini di pagamento.
3. In entrambi i casi:
 - viene sottoscritto uno specifico atto;
 - viene salvaguardato il beneficio della riduzione delle sanzioni;
 - l'impugnazione dell'atto non può avvenire oltre i termini previsti dall'atto di accertamento.
4. L'atto di impugnazione annulla la domanda di rateizzazione o di differimento dei termini di pagamento.
5. La rateizzazione ed il differimento dei termini non potranno essere di norma superiori a 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento ed il versamento della prima rata, o primo importo, dovrà avvenire nei termini previsti dall'atto di accertamento stesso.
6. Nel caso di differimento dei termini o rateizzazione entro i 12 (dodici) mesi dalla notifica dell'avviso non sono dovuti interessi.
7. Sulle rate successive alla prima o importi successivi concessi in via eccezionale oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di notifica dell'avviso, sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento della prima rata o primo importo.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera dovranno essere versati cumulativamente all'importo dell'ultima rata.
9. Per importi rateizzati/dilazionati superiori ad € 3.000,00 per avviso ricevuto è prevista la presentazione di un'idonea garanzia (polizza fideiussoria bancaria o da primaria compagnia assicurativa) valida per tutta la durata della rateizzazione o differimento dei termini aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata o importo. La medesima garanzia viene comunque richiesta qualora la somma di più atti anche per tributi diversi (per esempio ICI, IMU, TASI, ecc....) per i quali si chiede la rateizzazione o il differimento dei termini di pagamento sia uguale o superiore ad € 10.000,00.
10. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata o di un solo importo, il debitore decade dal beneficio della riduzione della sanzione nei casi previsti, e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla rata o importo non pagato oltre gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza non

rispettata. Scaduto tale termine si provvederà al recupero delle somme non versate a mezzo di riscossione coattiva.

Articolo 17.B - Riscossione coattiva.

Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine previsto dall'atto notificato, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, o rateizzazione e/o differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 16.B del presente regolamento, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione degli agenti della riscossione di cui all'art.3 del D.L n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

b) mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo anche le disposizioni del titolo II del DPR n.602/1973, in quanto compatibili, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

CAPITOLO C - TASI

Articolo 1.C – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2.C – Soggetto attivo.

Soggetto attivo della TASI è il Comune di Limena (PD) relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 3.C – Indicazione analitica dei servizi indivisibili.

Annualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 4.C – Presupposto dell'imposta.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Ai fini della TASI per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (titolare di diritto reale) ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile individuato con la presentazione della dichiarazione di cui al punto 10C.

Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia prodotta apposita

comunicazione con allegata idonea documentazione o altro elemento di prova atti a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate per esempio per motivi lavorativi. In mancanza di tale dimostrazione, le agevolazioni non si applicano.

Articolo 5.C – Assimilazioni.

Ai fini TASI sono equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non vengano date in locazione. A tali immobili si applicano l'aliquota e la detrazione per abitazione principale come approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 6.C – Esclusioni.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 7.C – Soggetti passivi.

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della stessa, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 9C. La restante parte corrispondente al 70 per cento dell'importo complessivo dovuto è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In presenza di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, il coniuge assegnatario è soggetto passivo al 100% della TASI dovuta e si applica l'aliquota e le detrazioni in relazione all'effettivo utilizzo dell'immobile assegnato.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8.C – Base imponibile.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Articolo 9.C – Determinazione delle aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

Le aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni sono stabilite con deliberazione dal Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997. Tale organo può ridurre l'aliquota fino al suo azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;
- b) La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) Anche per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;
- d) I predetti limiti massimi e minimi devono intendersi automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento;
- e) Nel caso di detenzione a qualsiasi titolo l'aliquota da applicare è quella che deriva dalla destinazione dell'immobile data dal possessore.

Con la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni il Consiglio Comunale può approvare riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Se la delibera non viene adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, si ritengono confermate le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno precedente, ai sensi dell'art.1, comma 169, Legge 27.12.2006 n. 296.

Articolo 10.C – Dichiarazione.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate al tributo.

Nel caso di possesso o detenzione di un'unica unità immobiliare da più soggetti passivi del tributo, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Articolo 11.C – Versamenti.

1. La TASI è un tributo che si versa in autoliquidazione. Qualsiasi servizio posto in essere dal Comune per facilitare il conteggio ed il pagamento del dovuto si configura come mera assistenza all'utenza e non esonera la stessa da futuri controlli e/o accertamenti nel caso di parziale ed omesso pagamento;
2. Il tributo è dovuto per anno d'imposta proporzionalmente alla quote ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindi giorni è computato per intero.
3. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 mediante l'utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
4. In caso di detenzione si considerano regolari i versamenti effettuati ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile (accollo) o dal possessore o dal detentore a condizione che:
 - a) La Tasi dovuta da tutti i soggetti passivi sia completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - b) venga presentata all'Ufficio Tributi una comunicazione esplicita entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno di imposizione, firmata da tutti i soggetti coinvolti con conseguente rinuncia all'istanza di rimborso da parte dell'avente o degli aventi diritto. In tale comunicazione dev'essere catastalmente individuato anche l'immobile al quale i versamenti si riferiscono;Tale accordo non libera i soggetti passivi (possessore e detentore) in caso di parziale o mancato pagamento dell'imposta dovuta. Eventuali atti diretti al recupero dell'imposta e all'irrogazione di sanzioni ed interessi continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun soggetto passivo del tributo per la propria quota.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato dagli eredi a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta si dovrà tenere conto, in ragione della quota di possesso di ogni singolo soggetto passivo (defunto ed eredi), dell'effettiva destinazione dell'immobile.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7. Ai sensi dell'art.1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Articolo 12.C – Scadenze del versamento.

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre .
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Articolo 13.C – Somme di modesto ammontare.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti, sia inferiore ad € 5,00 (cinque).

Articolo 14.C – Accertamento.

1. Il Comune emette motivato avviso di accertamento in rettifica per infedele e/o tardiva dichiarazione, parziale o tardivo versamento e d'ufficio per omessa dichiarazione e/o omesso versamento con la richiesta dell'imposta non versata o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, da notificare al soggetto passivo, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;

Articolo 15.C – Sanzioni.

1. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 12C, secondo comma del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €100,00 a € 500,00 oltre alla possibilità, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, di procedere con l'accertamento in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
2. In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 con la sanzione amministrativa del 30% non riducibile. Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 14 giorni rispetto alla scadenza prevista, la sanzione del 30% è ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 5000.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. Le sanzioni, ad eccezione di quella prevista al punto 2 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 16.C – Rimborsi e compensazioni.

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. All'atto della richiesta di rimborso il contribuente può chiedere che le somme liquidate dal Comune ai sensi del precedente comma 1, siano compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI o a titolo di Imposta Municipale Propria. Tale compensazione dovrà essere comunque e sempre autorizzata preventivamente dal funzionario responsabile;
3. Gli interessi decorrono dalla data di esecuzione del versamento come previsto dall'art.1, comma 165 della Legge 296/2006 e sono calcolati nella misura definita dall'articolo 15.B del presente regolamento;
4. Non si fa luogo a rimborso o compensazione quando l'importo dell'imposta risulta inferiore ad € 5,00.

Articolo 17.C – Interessi.

La misura degli interessi moratori per la riscossione ed i rimborsi dell'imposta è determinata, con maturazione giorno per giorno, nella stessa misura del tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile (1).

(1) cft. Art.1, comma 165 della Legge n.296/2006

Articolo 18.C - Rateizzazione e differimento dei termini di pagamento.

2. Su richiesta del contribuente il responsabile del tributo concede il pagamento rateizzato della maggiore imposta accertata, interessi e sanzioni, tenendo conto:
 - delle condizioni economico-sociali autodichiarate dal contribuente che saranno accertate dal Comune con ogni mezzo idoneo;
 - della contemporaneità di accertamento per più anni d'imposta.
2. In luogo della rateizzazione può essere accordato il differimento dei termini di pagamento.
3. In entrambi i casi:
 - viene sottoscritto uno specifico atto;
 - viene salvaguardato il beneficio della riduzione delle sanzioni;
 - l'impugnazione dell'atto non può avvenire oltre i termini previsti dall'atto di accertamento.

4. L'atto di impugnazione annulla la domanda di rateizzazione o di differimento dei termini di pagamento.
5. La rateizzazione ed il differimento dei termini non potranno essere di norma superiori a 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento ed il versamento della prima rata, o primo importo, dovrà avvenire nei termini previsti dall'atto di accertamento stesso.
6. Nel caso di differimento dei termini o rateizzazione entro i 12 (dodici) mesi dalla notifica dell'avviso non sono dovuti interessi.
7. Sulle rate successive alla prima o importi successivi concessi in via eccezionale oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di notifica dell'avviso, sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento della prima rata o primo importo.
8. Gli interessi calcolati su base giornaliera dovranno essere versati cumulativamente all'importo dell'ultima rata.
9. Per importi rateizzati/dilazionati superiori ad € 3.000,00 per avviso ricevuto è prevista la presentazione di un'idonea garanzia (polizza fidejussoria) valida per tutta la durata della rateizzazione o differimento dei termini aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata o importo. La medesima garanzia viene comunque richiesta qualora la somma di più atti anche di tributi diversi (per esempio ICI, IMU, TASI, ecc....) per i quali si chiede la rateizzazione o il differimento dei termini di pagamento sia uguale o superiore ad € 10.000,00.
10. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata o di un solo importo, il debitore decade dal beneficio della riduzione della sanzione nei casi previsti, e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla rata o importo non pagato oltre gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza non rispettata. Scaduto tale termine si provvederà al recupero delle somme non versate a mezzo di riscossione coattiva.

Articolo 19.C - Riscossione coattiva.

Le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine previsto dall'atto notificato, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, o rateizzazione e/o differimento dei termini di pagamento di cui al precedente articolo, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:

a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione degli agenti della riscossione di cui all'art.3 del D.L n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

b) mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo anche le disposizioni del titolo II del DPR n.602/1973, in quanto compatibili, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.